

CITTÀ DI POTENZA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

Approvato con Deliberazione di CC n. 155 del 29/12/2020



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Competenze

Art. 4 Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

Art. 5 Settori di intervento

Art. 6 Destinatari

Art. 7 Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

Art. 8 Piano dei contributi

Art. 9 Termini per la presentazione della domanda

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

Art. 11 Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento

Art. 12 Criteri di valutazione dei contributi

Art. 13 Preavviso di rigetto

Art. 14 Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

Art. 15 Misura dei contributi

Art. 16 Rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 17 Decadenza

Art. 18 Responsabilità

Art. 19 Divieto di ripiano perdite

Art. 20 Contributi straordinari

Art. 21 Albo dei beneficiari

Art. 22 Patrocinio del Comune

Art. 23 Obbligo di pubblicità

Art. 24 Disposizioni finali di rinvio

Art. 25 Abrogazione e entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 241/1990, art. 12 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Potenza.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile, sociale, culturale turistica e ambientale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, ricreativo, turistico.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Potenza determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari o per specifiche attività/iniziative.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - b. con riferimento a soggetti che costituiscano partiti politici organizzazioni sindacali;
 - c. con riferimento a sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro;
 - d. ad ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3

Competenze

1. Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è il Dirigente competente per materia, il quale, nell'ambito dell'indirizzo programmatico e delle azioni intraprese dall'amministrazione comunale, vi provvederà:
 - con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici;
 - con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi;
 - con buono di economato quando si tratti di acquistare oggettistica e materiale di consumo di valore contenuto, non superiore complessivamente ad € 300,00.
2. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

Art. 4

Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.
2. Gli interventi del Comune assumono la forma di:
 - a. contributi in denaro ovvero concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
CORSO S. MARIA DELLA GRAZIA 101 - POTENZA

- di essere sostenute;
- b. vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
 - c. aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);
 - d. oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a € 300,00.

Art. 5 **Settori di intervento**

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento per l'Istituzione e la Tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:
 - a. arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio sia nei presupposti storici, nelle tradizioni popolari e religiose oltre che nella promozione dei momenti di aggregazione e degli eventi principali che la riguardano;
 - b. promuovano il rapporto della città con i Comuni lucani per implementare il suo ruolo di capoluogo di Regione al servizio del territorio e favoriscano la conoscenza dei modelli culturali identitari e socio economici di ogni comunità territoriale;
 - c. valorizzino i talenti potentini di ciascun settore, dalla letteratura allo spettacolo, dalle arti allo sport, dal sociale allo scientifico;
 - d. promuovano il vernacolo e la conoscenza del dialetto potentino e dei dialetti lucani con progetti dedicati alle scuole che con le attività editoriali e teatrali;
 - e. stimolino e promuovano l'azione delle associazioni nei confronti delle scuole al fine di favorire ai più giovani la conoscenza della città in tutte le sue forme, rispetto ad anniversari storici, grandi eventi, manifestazioni d'interesse generale;
 - f. promuovono e tutelino il territorio del comune in tutti i suoi aspetti naturalistici e paesaggistici, dai parchi ai boschi, dai corsi d'acqua agli ecosistemi.
2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
 - a. non siano di interesse collettivo;
 - b. siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
 - c. siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6 **Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali.
2. I contributi non possono essere concessi a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro.
3. Sono ritenute ammissibili domande di enti e associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
 - sede nel Comune di Potenza da almeno un anno.

Art. 7 **Criteria e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:
 - a. all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale, ai sensi del successivo art. 8 comma 2 lett. a)
 - b. all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

2. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a. attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale ed in coerenza con la programmazione deliberata dalla Giunta Comunale;
 - b. coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - c. valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
 - d. incidenza del volontariato nell'attività svolta;
 - e. natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - f. carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa.

Art. 8
Piano dei contributi

1. In sede di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, è previsto un apposito capitolo di spesa relativo alla concessione di benefici finanziari.
2. Gli stanziamenti sono suddivisi in:
 - a. stanziamenti per contributi per l'attività ordinaria complessiva o continuativa unicamente erogabili a formazioni associative prive di scopo di lucro, aventi sede ed attività nel territorio comunale ed iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative, aventi un numero minimo di associati pari a 7;
 - b. stanziamenti per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative.

Art. 9
Termini per la presentazione della domanda

1. Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:
 - a. entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'attività ordinaria e per la realizzazione di singoli progetti e/o iniziative;
 - b. almeno 30 giorni prima dell'evento/attività per le richieste di vantaggi economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.

Art. 10
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, da redigersi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445, è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al Sindaco.
2. La domanda di contributo deve contenere:

per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria :

denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
indicazione del numero di iscrizione al registro comunale delle Associazioni;
numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune di Potenza;
copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune;
impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo Bilancio.

b. per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività;

denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;

il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione. Le spese devono essere tutte documentate con documenti fiscali;
impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;

3. Eventuali variazioni all'iniziativa/attività saranno prese in considerazione a condizione che non modifichino i contenuti originari della stessa, siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate al Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento.
4. Il Comune si riserva di autorizzare tali modifiche entro 8 giorni dalla richiesta.

Art. 11

Comunicazione di avvio del procedimento - Istruttoria - Conclusione del procedimento

1. La richiesta di contributo viene trasmessa al Dirigente dell'Unità di Direzione competente per materia, che ne affida l'istruttoria al responsabile del procedimento.
2. Quando la richiesta è indirizzata ad un Assessorato e/o Unità di Direzione non competente per materia, è cura di questi reindirizzare correttamente la medesima, senza onere di nuova presentazione a carico del richiedente.
3. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 10 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo ove possibile d'ufficio le informazioni mancanti.
5. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:
 - a. per i contributi richiesti per l'attività ordinaria, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione riferito all'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ai sensi del precedente articolo 9, comma 1, lett. a);
 - b. per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 30 giorni dalla richiesta;
 - c. per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l'oggettistica: entro 30 giorni dalla richiesta.
6. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.
7. In caso di esito positivo del procedimento, il beneficiario evidenzierà la concessione del contributo da parte del Comune nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate al successivo art. 23.

Art. 12

Criteri di valutazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di cui all'art. 8 sono ripartiti con il criterio della media semplice tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato.

Per i contributi richiesti per l'attività ordinaria: Massimo punti 100

<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
Soggetti ai quali il Comune non ha assegnato un locale comunale come sede	20

Associazione con almeno 10 iscritti	10
Almeno il 75% degli iscritti sono residenti nel Comune di Potenza	10
Almeno il 50% dei componenti è di età inferiore ai 40 anni	25
Se nell'anno vengono svolte almeno 5 iniziative	10
Se nell'anno vengono svolte da 6 a 15 iniziative	15
Se nell'anno vengono svolte oltre 16 iniziative	25

Per i contributi richiesti per specifiche iniziative/attività:

<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio</i>
Per le iniziative ad ingresso libero	10
Per le iniziative progettuali che coinvolgano come partners le scuole di ogni ordine e grado	16
Per le iniziative organizzate da onlus	6
Per le iniziative che vedono coinvolte più associazioni	8
Per le iniziative promosse d'intesa con enti pubblici	10
Per iniziative di associazioni con eventi di interesse regionale e nazionale	25
Iniziativa di associazioni con invito di ospiti regionale e nazionale	25

- Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

Art. 13
Preavviso di rigetto

- Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

Art. 14
Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

- Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte – l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Dirigente competente lo comunica per iscritto ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l'ordine di presentazione.

Art. 15
Misura dei contributi

- I contributi ordinari sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande, nel limite massimo del disavanzo esposto nell'ultimo consuntivo, sino ad esaurimento degli stanziamenti di cui all'art. 8 comma 1.
- Il contributo per iniziative specifiche non potrà superare:

l'80% delle spese preventivate, purché inferiori a € 2.000,00, con un importo massimo erogabile di € 1.000,00;

il 50% delle spese preventivate, se comprese tra € 2.000,00 e € 5.000,00, con un importo massimo erogabile pari a

il 30% delle spese preventivate, se superiori ad € 5.000,00, con un importo massimo erogabile di € 3.000,00.

Art. 16

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione, al Dirigente dell'Unità di Direzione competente, di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
 - a) relazione dettagliata ed illustrativa dello svolgimento e dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata da materiale audiovisivo e/o fotografico;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, munite di autocertificazione di conformità all'originale in proprio possesso.
4. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.
5. Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a. non direttamente riferibili all'iniziativa/attività finanziata;
 - b. per la gestione amministrativa dell'iniziativa/attività;
 - c. documentate in modo generico o forfettario;
 - d. non indicate nel preventivo di spesa;
 - e. relative all'ordinario funzionamento dell'Associazione richiedente;
 - f. di rappresentanza di qualsiasi genere (cene-incontri conviviali etc.);
 - g. relative a polizze fideiussorie;
 - h. voluttuarie o ritenute eccessive in base all'insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento;
 - i. intestate a partner dell'iniziativa/attività;
 - j. relative all'organizzazione di campeggi, soggiorni e gestione di case per ferie non rivolti a soggetti in stato di disagio.
6. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
7. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso e in quello successivo.
8. Qualora il rendiconto evidenzii costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto.
9. I contributi concessi a fronte dell'attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Dirigente competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del Bilancio Consuntivo dell'attività e di apposita relazione annuale, che evidenzii l'attività svolta, il numero degli iscritti all'Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio comunale e soci non residenti.

Art. 17
Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 16 e la relativa verifica da parte del Responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
 - b. l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato salvo le modifiche autorizzate ex art.10. Nel caso si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il Dirigente dell'Unità di Direzione competente, potrà erogare contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, e nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 8 del presente regolamento;
 - c. non sia stata presentata la rendicontazione entro 90 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione di cui all'art. 16 entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate;
 - d. sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 16, comma 2 lett. c, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
3. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.
4. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, il Dirigente dell'Unità di Direzione competente, riconoscerà al richiedente le spese sostenute e regolarmente documentate.
5. La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno e in quello successivo.
6. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento. Nel caso in cui l'Amministrazione revochi la concessione di una struttura richiesta può, qualora disponibile, indicarne una alternativa.

Art. 18
Responsabilità

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 19
Divieto di ripiano perdite

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 20
Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 8 l'Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d'intervento specificati all'art. 5, nel limite del 25% della somma totale inizialmente stanziata in bilancio per i contributi.
2. I contributi sono concessi dal Dirigente della Unità di Direzione competente, a valere su apposito stanziamento di bilancio, previa delibera di indirizzo adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 21
Albo dei beneficiari

Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e ss.mm.ii e reso pubblico sul portale del comune.

Art. 22
Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, ambientale od economico
2. il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco e protocollata a mezzo pec all'indirizzo (...) o brevi manu presso l'ufficio del protocollo, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
4. La richiesta di patrocinio è istruita dall'Ufficio Cultura e Turismo che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) della Legge n. 241/1990.
5. Il patrocinio è concesso con delibera di Giunta Comunale alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. siano coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
 - b. riguardino il settori di intervento di cui al precedente art. 5;
 - c. siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
 - d. non abbiano esclusivamente finalità commerciali.
6. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
7. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo art. 23.

Art. 23
Obbligo di pubblicità

1. Dopo la concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Potenza", unitamente allo Stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

Art. 24
Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 25
Abrogazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla stessa data cessa, limitatamente all'ambito disciplinato dal presente Regolamento, l'efficacia del regolamento attualmente in vigore .